

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" ANIMAL MIND ITALIA ODV – ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia del Terzo Settore, l'Associazione denominata **Animal Mind Italia ODV – ETS**, con sede in Gubbio (Pg), Via Placido Rizzotto, 1.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, è strutturata democraticamente, agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e norme attuative, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281).

L'associazione favorisce ogni iniziativa che sia connessa con lo scopo suddetto e in particolare:

- l'intervento concreto contro randagismo e abbandono (attraverso sterilizzazione, soccorso, assistenza e riallocazione degli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- l'assunzione di iniziative contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- l'organizzazione di raccolte di cibo e altro materiale attraverso la promozione di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;

- la collaborazione con istituzioni e cittadini relativamente al controllo sui maltrattamenti degli animali, sulla loro corretta detenzione e sulla salvaguardia del patrimonio ambientale;
- la promozione di interventi a favore degli animali e dell'ambiente, anche in caso di catastrofi naturali;
- la realizzazione di programmi di informazione e di educazione sul tema del rispetto degli animali e dell'ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici;
- la collaborazione con altre associazioni ad iniziative specifiche per la tutela degli animali e dell'ambiente;
- la gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali domestici o selvatici;
- la gestione di centri specializzati per la selezione e l'addestramento dei cani di assistenza per portatori di handicap, quali non vedenti, audiolesi, diversamente abili con problemi psicomotori;
- lo svolgimento della pratica della Pet-Therapy, avvalendosi, anche di diverse figure professionali;
- l'organizzazione di corsi di educazione per cani ai fini dell'inserimento e della integrazione nella famiglia e nella società;
- la promozione e organizzazione di corsi di formazione per guardie eco-zoofile a protezione dell'ambiente e degli animali ed in genere lo svolgimento di attività di formazione di operatori nei settori di intervento dell'associazione, attraverso l'organizzazione di corsi e seminari;
- la promozione e organizzazione di corsi di formazione per educatori e istruttori cinofili;
- l'organizzazione e promozione di campagne ed eventi di qualsiasi genere finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dell'associazione ed altri temi a questi connessi;
- l'organizzazione di eventi, mostre, fiere e convegni sia direttamente che tramite terzi.



L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato a individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Volontari

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 – Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le associazioni che condividono gli scopi e la finalità dell'Associazione e accettano il presente Statuto e i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La qualità di socio si perde per:

- morte;
- recesso;
- esclusione;
- decadenza per mancato versamento della quota associativa;

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso all'assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva. La mancata proposizione del ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione la rende definitiva.

Ciascun socio ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni ed è tenuto al pagamento di un contributo annuale determinato dall'Assemblea degli Associati. Il mancato pagamento del contributo annuale entro due mesi dalla scadenza ne determina automaticamente la decadenza.

Art. 6 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'assemblea è comunque convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, su richiesta del Presidente dell'Associazione o da almeno un terzo dei soci, mediante



comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, con qualunque modalità a ciascun socio, almeno quindici giorni prima, oppure mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima.

E' possibile lo svolgimento in videoconferenza.

Ogni socio in regola col pagamento delle quote associative ha diritto al voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi lo sostituisce.

L'assemblea ordinaria:

- delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sul bilancio consuntivo e sull'eventuale bilancio preventivo;
- delibera sugli altri oggetti relativi all'associazione che vengono sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dell'Atto Costitutivo e allo Statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta. In seconda convocazione a maggioranza relativa.

Per modificare l' Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza dei tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea risultano da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci i quali hanno diritto ad averne copia.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della elezione. Il Consiglio Direttivo è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea e resta in carica per cinque esercizi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati e sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto a individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

La convocazione del Consiglio, ove non predeterminata dallo stesso in precedenti riunioni, è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo, anche mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale, con un preavviso di almeno otto giorni. In caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

La presenza di tutti i membri del Consiglio sana qualsiasi vizio delle convocazioni effettuate.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche in Videoconferenza e sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Non è ammessa rappresentanza.

Al Consiglio Direttivo spetta la direzione dell'Associazione, la gestione di tutte le sue attività ed ogni facoltà necessaria od opportuna per il conseguimento dei fini istituzionali.

Esso ha il potere di deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione che ritiene necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- stipulare atti, contratti e convenzioni inerenti le attività associative.



Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, insieme ai componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, revoca o dimissioni.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale. Convoca e presiede l'Assemblea dell'Associazione e il Consiglio Direttivo. Svolge, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Al Vice Presidente, qualora tale figura sia stata istituita dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea, dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora

applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 11 – Segretario/tesoriere

Il segretario/tesoriere non è un organo dell'Associazione, è nominato dal consiglio Direttivo tra i suoi membri; ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione; è responsabile dei fondi dell'Associazioni e cura altresì la riscossione dei contributi.

Art. 12 – Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da :

- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenute all'associazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nel seguente mese di aprile.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e/o solidarietà sociale.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Contigiti Piero
Massimiliano